SENATO DELLA REPUBBLICA XVII Legislatura DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa della sen. SERRA _____ Modifiche alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante Norme per l'edilizia scolastica ONOREVOLI SENATORI. – Nel nostro Paese l'edilizia scolastica costituisce e rappresenta una priorità, tale da richiedere interventi certi e celeri, non più procrastinabili, anche alla luce dei frequenti incidenti verificatisi nelle scuole negli ultimi anni, che hanno coinvolto insegnanti e studenti, alcuni dei quali sono rimasti feriti gravemente o che, per via di crolli e cedimenti strutturali, hanno addirittura perso la vita. Per tali motivi la sicurezza negli istituti scolastici – che costituisce un diritto personale e collettivo di natura imprescindibile – viene invocata a gran voce da più parti (oltre la metà degli edifici scolastici italiani sono stati edificati prima del 1974, anno in cui vennero varate le disposizioni antisismiche; oltre 24.000 scuole si trovano in zone ad alto rischio sismico; circa 6.200 sorgono in aree a forte rischio idrogeologico) e assume precipua rilevanza, non solo per garantire l'incolumità a studenti, insegnanti e personale tecnico e ausiliario, ma anche per offrire un'adeguata qualità dell'apprendimento e della didattica. La Scuola deve essere accogliente, al fine di incentivare e sviluppare l'interesse e la partecipazione degli studenti. Il lavoro realizzato fino a oggi, rivela, a ben vedere, un intervento in nuce, appena abbozzato, che nel medesimo tempo denuncia le proprie carenze e una visione miope nello scorgere e passare in rassegna le reali esigenze del patrimonio immobiliare scolastico italiano; non si può affrontare, infatti, uno dei più importanti problemi dell'Italia con degli interventi-surrogato, che nel tempo hanno inevitabilmente svelato e che continuerebbero a svelare la loro grave inadeguatezza. I dati sull'edilizia scolastica italiana sono impietosi; il quadro generale, salvo esempi virtuosi, è allarmante: su 41.000 edifici monitorati, 24.000 possiedono impianti idraulici, termici, elettrici non funzionanti, 9.000 hanno intonaci fatiscenti e 3.616 necessitano di interventi sulle strutture portanti. Circa il quaranta per cento degli edifici scolastici è privo del certificato di agibilità, mentre il sessanta per cento non ha quello di prevenzione contro gli incendi. Sono decine i casi recenti di tragedie sfiorate a causa di crolli di diversa entità nelle scuole, da ultimo quello verificatosi a Ostuni nell'aprile del 2015. Un numero considerevole di edifici scolastici italiani, vista anche la vetustà, è caratterizzato da un'estrema precarietà in ordine alla sicurezza e alla vivibilità. La situazione odierna, che può essere definita a tutti gli effetti emergenziale, assume connotati negativi anche per quanto riguarda la qualità del servizio offerto alle nuove generazioni, vero motore del futuro. La scuola rappresenta un'importante occasione di crescita sociale e culturale, ma anche economica per l'Italia di oggi e per quella che verrà. Il provvedimento in esame parte dall'assunto che investire nella Scuola e nella sua efficienza, nell'ottica di una programmazione di lungo respiro e non emergenziale, significa investire nel Paese. Con una simile consapevolezza si desidera concentrare l'attenzione

sull'edilizia scolastica attraverso un testo di legge che contribuisca a generare un quadro normativo idoneo ad affrontare le necessità impellenti, prendendo l'abbrivio dalla storica, e per molti aspetti meritoria, legge 11 gennaio 1996, n. 23 (c.d. legge Masini). Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di promuovere un intervento migliorativo, di carattere generale, sul patrimonio immobiliare scolastico italiano, in primis attraverso la messa in sicurezza degli edifici esistenti e il loro adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene, riqualificazione energetica e abbattimento delle barriere architettoniche. In questo contesto assume particolare rilevanza la costruzione di nuove scuole – in sostituzione di quelle, ormai, obsolete – secondo concezioni architettoniche innovative e all'avanguardia, il completamento degli edifici esistenti e l'acquisto di immobili da adibire per uso scolastico, al fine di eliminare le locazioni onerose. A partire dalla costituzione del Fondo Unico per l'edilizia scolastica, istituito con la legge del 17 dicembre 2012, n. 221, cui si attinge per finanziare gli interventi già approvati e al quale sono destinate le risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate al capitolo dell'edilizia scolastica, si sono resi necessari interventi che ottimizzino la sua funzione sia attraverso una migliore gestione del fondo stesso, sia, soprattutto, attraverso un coordinamento più funzionale dei programmi di investimento per la qualificazione dell'edilizia scolastica. DISEGNO di LEGGE Articolo 1 (Modifiche alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante Norme per l'edilizia scolastica) 1. Alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 3, le parole da «articolo 14» a «142» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»; b)l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge e consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, a decorrere dal 2015, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti. 2. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti a uso scolastico, di concerto con gli istituti scolastici e le principali associazioni e organizzazioni studentesche nazionali e locali,presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 1, domanda alle Regioni territorialmente competenti. 3. Ciascuna Regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 1 e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute. La

mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva e ne dà loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali. 5. Per le finalità di cui alla presente legge, tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 7. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono ad includere l'infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie necessarie. c) Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: «Articolo 4-bis (Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali) 1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2015-2017, le regioni interessate, anche in ragione delle domande presentate dagli enti locali per la predisposizione dei piani triennali di cui all'articolo 4, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 80 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo

annualmente erogato dagli Istituti di credito. Articolo 4-ter (Interventi per adeguamento antisismico e prevenzione rischio idrogeologico) Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' incrementato di ulteriori 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonchè alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico e idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità." d) l'articolo 5 è abrogato e) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni: «- Al comma 1, le parole " della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti "dell'istruzione, dell'università e della ricerca"». Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale ne determina la composizione con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non comporta il diritto a percepire alcun compenso a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca». Il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I competenti uffici e i servizi statistico e informatico operanti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono di supporto all'Osservatorio, ai fini delle attività di cui al comma 1. Ai medesimi fini, opera presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un'apposita struttura tecnica funzionalmente incardinata nel competente Ufficio per l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura può essere disposto il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino ad un massimo di due unità». f) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni: - «le parole "Ministero della pubblica istruzione", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti "Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca"». - al comma 1, dopo le parole: «con la collaborazione degli enti locali interessati» inserire le seguenti: «nonché di concerto con gli istituti scolastici e le principali associazioni e organizzazioni studentesche locali e nazionali». - Il comma 5 è sostituito con il seguente: «5. Per le finalità di cui al presente articolo il fondo di cui al comma 5 dell'articolo 4 è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015». g) l'articolo 10 è sostituito con il seguente: «Articolo 10 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 4-ter e 7, pari a un totale di 551 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all' articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole "nei limiti del 96 per cento" con le seguenti "nei limiti del 94 per cento". Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: 2. all'articolo 6, comma 8, le

parole “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nella misura del 94 per cento”; 3. all’articolo 6, comma 9, le parole “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nella misura del 94 per cento”; 4. all’articolo 7, comma 2, le parole “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nella misura del 94 per cento”. 5. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-bis, si provvede per 40 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 si provvede mediante la sostituzione al comma 2 dell’articolo 27 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, delle parole “10, commi 1 e” con le seguenti “10, comma 3”; dell’inserimento dopo le parole “del presente articolo” delle seguenti “ nonché dell’articolo 4-bis della legge 11 gennaio 1996, n. 23”. 7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». Articolo 2 (Abrogazioni) 1. I commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-septies, 4-octies dell’articolo 11 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati. 2. L’articolo 53 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è abrogato. 3. I commi 1, 1-bis, 1-ter e 2 dell’articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono abrogati.